

Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto disposizioni urgenti per il contenimento e l'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 15 marzo 2024, n. 212 - Gabbricci, pres. ed est. - Associazione Vittime della Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Gazzuolo (n.c.) ed a.

Caccia - Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto disposizioni urgenti per il contenimento e l'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) - Rischi idraulici, incolumità di cose o persone e danneggiamento alle coltivazioni.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1.1. Nel ricorso in epigrafe l'Associazione ricorrente espone come il sindaco del Comune di Gazzuolo abbia adottato il provvedimento impugnato nella forma dell'ordinanza contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 TUEL al fine di limitare i rischi idraulici, l'incolumità di cose o persone ed il danneggiamento alle coltivazioni, che sarebbero causati da un'abnorme diffusione invasiva sul territorio comunale (ma, in realtà, sull'intera Valle Padana, in prossimità di corsi d'acqua e aree umide) di un roditore, il *myocastor coypus* o nutria.

1.2. Con la sua l'ordinanza, il sindaco ha autorizzato l'abbattimento delle nutrie, da parte degli operatori abilitati dalla Provincia, estendendo il periodo dell'attività di abbattimento alle ore notturne sino alle ore 24: all'opposto, secondo l'associazione ricorrente, l'attività di abbattimento, prevista nel piano provinciale, prevedrebbe che l'abbattimento termini nell'ora successiva al tramonto.

1.3. Il provvedimento comunale sarebbe pertanto viziato anzitutto da violazione art. 50, V comma e 54, IV comma, del d.lgs 267/00, nonché da eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto il provvedimento difetterebbe dei requisiti di contingibilità ed urgenza: segnatamente, nell'ultimo periodo non si sarebbe verificato un aggravio significativo della situazione, in quanto, rileva parte ricorrente, "il problema della presenza delle nutrie sul territorio è presente già da diversi anni" (lo stesso Comune di Gazzuolo ne aveva già emanato di analoghi nel 2013, 2016 e 2017), né l'Amministrazione avrebbe addotto puntuali allegazioni circa le ragioni che avrebbero determinato nel 2022 l'urgenza di provvedere mediante l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, quali un collasso delle arginature, oppure un pericolo per l'incolumità delle persone causato dalle nutrie.

In particolare, il rischio idraulico connesso alle erosioni degli argini ad opera delle nutrie ed il loro incontrollato proliferarsi, nonché i danni arrecati dalle medesime alle coltivazioni, coinciderebbero con una situazione d'emergenza nota da tempo e priva, pertanto, dei necessari connotati di imprevedibilità ed urgenza.

1.4. Il provvedimento impugnato sarebbe infine affetto da contraddittorietà nella motivazione, tra quanto indicato in premessa (il periodo ottimale per la cattura delle nutrie ricadrebbe nella stagione fredda) e quanto invece deciso nel dispositivo, con cui si estende il periodo di abbattimento sino alla fine di luglio.

2.1. Questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta con l'ordinanza cautelare 14 luglio 2022, n. 519, di seguito riprodotta: «*Ritenuto e considerato: - che il Sindaco del Comune di Gazzuolo (Mantova) ha adottato l'ordinanza contingibile e urgente 2 marzo 2022, n. 2, avente ad oggetto "disposizioni urgenti per il contenimento e l'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)", la quale ha esteso il periodo di cattura di tali mammiferi roditori da parte di operatori di tipo "A" (con fucile da caccia ad anima liscia), sino alle 24.00, tutti i giorni della settimana su tutto il territorio comunale, per il periodo compreso fino al 31 luglio 2022; - che, avverso tale provvedimento, è stato proposto il ricorso in epigrafe, notificato il 27 aprile 2022; - che il provvedimento impugnato richiama a proprio fondamento: a) "la consistente e costantemente in aumento presenza delle tane, lo scavo di cunicoli nelle strutture arginali del Fiume Oglio e dei canali di bonifica da parte delle nutrie", determinanti un potenziale "grave rischio idraulico e pericolo per l'incolumità di cose o persone"; i "gravissimi danni al settore primario arrecato dall'ingente presenza di nutrie attraverso il danneggiamento delle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli"; "i gravi pericoli cagionati al transito veicolare dai frequenti attraversamenti delle sedi stradali da parte dei roditori in menzione"; e come le catture, da parte degli operatori abilitati di tipo "B", non abbiano "minimamente scalfito la presenza di detti animali sul territorio comunale, nonostante l'acquisto e posizionamento di nuove ulteriori gabbie trappola"; che il Piano provinciale 2019, di contenimento ed eradicazione della nutria della provincia di Mantova, aggiornato alle "Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione della nutria" ai sensi della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i., se prevede che la cattura delle nutrie, finalizzata al contenimento ed eradicazione, deve essere effettuata, quanto agli operatori abilitati di categoria "A", mediante fucili da caccia ad anima liscia, "esclusivamente nel periodo compresa a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto", fa tuttavia salva "la facoltà dei sindaci di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54 comma, comma 4 del D.lgs. n.*

267/2000 e s.m.i.”; che la vigente legislazione regionale in materia, di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, (ampiamente modificata dalla l.r. 4 dicembre 2014, n. 32, dalla l.r. 16 febbraio 2022, n. 1, e dalla l.r. 20 maggio 2022, n. 8) stabilisce all’art. 2, III comma, che “La Regione predispose un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1”; che il Piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria (d.G.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5129, pubblicato in BUR Lombardia del 6 agosto 2021, n. 31) stabilisce all’art. 1 il principio della “eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi” e dispone altresì, per quanto d’interesse, all’art. 6 che il prelievo della nutria mediante armi da fuoco deve avvenire “a partire da 1 ora prima dell’alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale”; che, ciò posto, il ricorso non appare sorretto da palese *fumus boni iuris*, e, comunque, il limitato intervallo intercorrente sino alla cessazione degli effetti dell’ordinanza esclude un rilevante *periculum in mora*, tanto più a fronte dell’interesse pubblico che essa tende a realizzare, inequivocabilmente riconosciuto dalla normativa regionale e provinciale; che le spese della fase possono essere compensate, e non recuperate a carico del Comune resistente ex art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115»;

2.2. L’ordinanza testé riprodotta non è stata impugnata, né parte ricorrente ha successivamente opposto alcun rilievo in ordine alle motivazioni espresse: né il Collegio vede proprie ragioni per discostarsene.

2.3.1. A quanto già esposto possono essere aggiunte le seguenti considerazioni:

- il *myocastor coypus* (nutria) è una specie alloctona invasiva, e notori sono i danni che questo roditore può determinare: «i danni causati da questa specie attraverso le attività di scavo delle tane lungo gli argini e i canali rappresentano una vera minaccia per l’integrità delle opere idrauliche per la regimazione delle acque. Tali danni possono aumentare il rischio di inondazioni. Peraltro anche le abitudini alimentari di questa specie possono causare danni alle coltivazioni. I danni economici causati dalla nutria ogni anno sono perciò ingenti. Dal punto di vista sanitario la nutria può rappresentare un potenziale vettore di parassiti e altri agenti patogeni pericolosi anche per l’uomo. IMPATTO SU ALTRE SPECIE La nutria può avere effetti negativi su varie specie di uccelli acquatici che costruiscono nidi galleggianti, affondando i nidi usati come piattaforme per il riposo e quindi le uova. L’attività alimentare può portare alla forte contrazione della vegetazione delle zone umide, quali fragmiteti, cariceti e lamineti. Inoltre, potrebbe competere con roditori di dimensioni inferiori per le risorse trofiche. IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI Il consumo della vegetazione acquatica può portare alla scomparsa o forte contrazione di molte specie vegetali, interferendo con le dinamiche naturali degli habitat e inibendo la riproduzione di specie animali che hanno bisogno di tale vegetazione» (così <https://specieinvasive.isprambiente.it/12-ias-ita/48-myocastor-coypus> : appartiene al sito ISPRA, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio).

2.3.2. Tale dannosità è andata gradualmente accrescendosi nel tempo, proporzionalmente all’aumento della popolazione di tali animali, come indirettamente si desume anche dalle norme via via più rigorose e stringenti adottate dalle autorità competenti per il contenimento della specie, e come è comunque notorio.

2.4. Ebbene, muovendo da tali considerazioni, i provvedimenti contingibili e urgenti assunti in determinate aree del territorio (segnatamente quelle in cui esteso è lo *habitat* della nutria) per limitare la presenza della specie richiedono una motivazione analitica solo se si discostano in misura particolarmente significativa dalle norme generali, che pure li consentono, come già visto. Né tali provvedimenti possono ritenersi illegittimi solo perché in passato analoghe determinazioni erano state ritenute eccessive, essendosi certamente via via aggravato nel tempo il pregiudizio derivante dalla presenza della nutria: essi hanno comunque una funzione anche preventiva, e dunque senza necessità di attendere eventi drammatici.

2.5. In specie, il mero prolungamento dell’orario per la cattura durante le ore notturne, in cui il roditore è maggiormente vulnerabile, è proporzionato ai danni arrecati dalla specie, che, a loro volta sono adeguatamente descritti nell’ordinanza gravata, anche tenendo conto che notoriamente Gazzuolo si trova in sponda destra al fiume Oglio, in area agricola solcata da rogge e canali, sicché il suo territorio si presenta propizio alla proliferazione della specie; e la decisione di protrarre fino alla mezzanotte l’orario di caccia nel periodo estivo, va intuitivamente correlata alla maggior lunghezza del giorno, in cui la nutria è più difficile da cacciare.

3. Così, tenuto conto sia delle previsioni di carattere generale, sia della concreta situazione in cui il provvedimento è venuto ad operare, si deve concludere che il ricorso è infondato: non essendosi costituita l’Amministrazione resistente, né il presunto controinteressato, non v’è comunque luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)